



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE**

<b>Estremi del Provvedimento</b>	<b>Sentenza n. 230 del 16/07/2013 – 23/07/2013</b> <b>Udienza pubblica del 18/06/2013</b>
<b>Massima n. 1:</b>	<b>Titolo</b> Processo costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale promosso in via di azione - Intervento spiegato nel giudizio dalla Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN) - Soggetto privo di potere legislativo - Inammissibilità dell'intervento.  <b>Testo</b> Nel giudizio di legittimità costituzionale va rilevata l'inammissibilità dell'intervento spiegato dalla Compagnia italiana di navigazione Spa (CIN), soggetto privo di potestà legislativa, in quanto il giudizio promosso in via di azione si svolge esclusivamente fra soggetti detentori di potestà legislativa. I soggetti privi di tale potestà possono esperire i mezzi di tutela delle loro posizioni soggettive, anche costituzionali, di fronte ad altre istanze giurisdizionali ed eventualmente anche in via incidentale innanzi alla Corte
<b>NOTE:</b>	<b>Atti oggetto del giudizio</b> decreto legge 06/07/2012, n. 95 art. 6, co. 19 legge 07/08/2012, n. 135
<b>Massima n. 2:</b>	<b>Titolo</b> Trasporti - Previsione che le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5- bis , lettera f ), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione - Ricorso della Regione Sardegna - Asserita lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - Censura di disposizione avente natura



	<p>meramente ricognitiva - Difetto di un interesse attuale e concreto a ricorrere - Inammissibilità della questione.</p> <p><b>Testo</b>  Va rilevata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 promossa dalla Regione Sardegna per violazione del principio di leale collaborazione nonché degli articoli 3, primo comma, lettera p), 4, primo comma, lettere f e g), 6 e 53 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) poiché la norma impugnata prevedendo che “Le convenzioni, di cui all'art. 1, comma 5- bis, lettera f), del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125 recante “Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria”, convertito con modificazioni dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, si intendono approvate e producono effetti a far data dalla sottoscrizione. Ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate”, non aggiunge alcun elemento nuovo e ulteriore riguardo al contenuto delle convenzioni e all'individuazione dei soggetti coinvolti nel relativo iter formativo, con conseguente difetto, in capo alla ricorrente, di un concreto interesse a sostenere il ricorso proposto.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  decreto legge 06/07/2012, n. 95 art. 6, co. 19  legge 07/08/2012, n. 135</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  statuto regione Sardegna art. 3, co. 1  statuto regione Sardegna art. 4, co. 1  statuto regione Sardegna art. 6  statuto regione Sardegna art. 53</p>
<p><b>Massima n. 3:</b></p>	<p><b>Titolo</b>  Trasporti - Previsione che ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle convenzioni di cui all'art. 1, comma 5- bis , lettera f ), del decreto-legge n. 125 del 2010, stipulate con i soggetti aggiudicatari dei compendi aziendali, è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate -Violazione delle attribuzioni statutarie - Lesione del principio di leale collaborazione per l'esclusione della Regione Sardegna dal procedimento avente ad oggetto le convenzioni con i soggetti che gestiscono il servizio di trasporto marittimo fra la Sardegna e il continente - Necessità di inserire dopo le parole "sentite le regioni interessate" le parole "e d'intesa con la Regione Sardegna" - Illegittimità costituzionale in parte qua .</p>



	<p><b>Testo</b>  Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 19, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 secondo il quale “ogni successiva modificazione ovvero integrazione delle suddette convenzioni è approvata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le regioni interessate”, nella parte in cui non contiene, dopo le parole “sentite le regioni interessate”, le parole “e d'intesa con la Regione Sardegna”, in quanto viola le modalità di leale collaborazione. Tali modalità sono delineate dall'art. 53 dello statuto speciale, secondo il quale “la Regione è rappresentata nella elaborazione delle tariffe ferroviarie e della regolamentazione dei servizi nazionali di comunicazione e trasporti terrestri, marittimi ed aerei che possano direttamente interessarla”, che non sono, pertanto, garantite dalla formula “sentite le regioni interessate” della norma impugnata, che impone la sola acquisizione del parere, risultando, invece, necessario un maggiore coinvolgimento della Regione richiamando, quindi, l'intesa fra i due enti.</p>
<p><b>NOTE:</b></p>	<p><b>Atti oggetto del giudizio :</b>  decreto legge 06/07/2012, n. 95, art. 6, co. 19  legge 07/08/2012, n. 135</p> <p><b>Parametri costituzionali</b>  statuto regione Sardegna art. 53</p>

**Redattore: Sig.ra Tiziana Falletta**

**Visto: Avv. Beatrice Fiandaca**

